Decreto Presidente Giunta n. 233 del 28/10/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

Oggetto dell'Atto:

DECRETO PRESIDENZIALE N. 83/2011. DETERMINAZIONI.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a. l'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito che "lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009";
b. per l'effetto del citato art. 19 del D.L.90/2008 ed alla stregua delle previsioni della legge 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania è rientrata nelle attribuzioni proprie degli enti territoriali competenti alle condizioni stabilite a legislazione vigente;
c. l'art. 1, comma 2, del D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 24.1.2011, n 1 dispone che "Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia".
d. con proprio decreto n. 83 del 12.04.2011 il Prof. Gennaro Russo, ordinario di Chimica Industriale presso l'Università Federico II di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario, ai sensi del citato art. 1 comma 2 del D.L. n. 196/2010, ai fini dell'espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione, presso l'impianto STIR del Comune di Casalduni, di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica, derivante dal ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che

a. con il suindicato provvedimento è stata rinviata a successivo decreto la fissazione dei criteri per la determinazione del compenso spettante al Commissario Straordinario, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico e documentate, stabilendo che i relativi oneri sono posti a carico del concessionario dell'opera e dovranno essere previsti nel quadro economico dell'intervento, nella voce somme a disposizione e che le spese ed il compenso saranno anticipati al Commissario dalla Provincia di Benevento e a questa rimborsate a cura del concessionario dell'intervento;
b. ai fini della fissazione dei predetti criteri, in assenza di indicazioni nella disposizione legislativa posta a fondamento del conferimento dell'incarico di cui trattasi, è stato rivolto apposito quesito all'Avvocatura dello Stato;

PRESO ATTO

a. che con nota n. 307875P del 4.10.2011 l'Avvocatura generale dello Stato ha reso il proprio parere in merito, nel quale viene tra l'altro, precisato, anche alla stregua della giurisprudenza:
   i. che l'incarico di Commissario Straordinario è riconducibile alla figura del funzionario onorario e che la disciplina di tale rapporto, in mancanza di una predeterminazione, deriva pressoché esclusivamente dall'atto del conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso, anche per ciò che riguarda i compensi, finalizzati al pubblico interesse e al decoro della funzione, aventi carattere indennitario e non retributivo, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, e di ristoro delle spese, la cui determinazione rimane affidata alle discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura;
   ii. che, nella considerazione che i Commissari straordinari, di cui al citato art. 1 comma 2 del D.L. n. 196/2010, sono nominati dal Presidente della Regione Campania tra il personale appartenente a diverse categorie di pubblici dipendenti in servizio attivo, che conservano allo stato della vigente normativa il loro trattamento economico, un utile parametro di riferimento dell'indennità di funzione per l'incarico conferito potrebbe consistere in una percentuale della retribuzione di posizione percepita dal personale dirigenziale apicale della regione, variabile in base alla complessità e alle difficoltà dell'incarico e alle correlate responsabilità;
   iii. che l'indennità spettante al commissario straordinario è soggetta alla riduzione prevista dall'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122/2010, secondo cui le indennità corrisposte, fra l'altro ai commissari straordinari di Governo, sino al 31.12.2013, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti del 10%, dal medesimo articolo;
   iv. che potranno essere ammesse a rimborso le spese documentate di vitto e di trasporto e, nel rispetto di alcune condizioni (residenza fuori provincia), quelle di alloggio;

VISTA

a) la nota del Coordinatore dell'AGC n. 07 affari generali, gestione e formazione del personale organizzazione e metodo, n. 755116 del 6.10.2011, con la quale viene comunicato che la misura mensile lorda della retribuzione di posizione percepita dal personale dirigenziale apicale della Regione, alla data del 30.4.2010 è pari a € 4.468,42;
b) la dichiarazione del Prof Gennaro Russo, resa ai sensi dell'art. 46 lettera b del D.p.R. n. 445/2000, di risiedere nel comune di Napoli;

RITENUTO

a. pertanto, di dover procedere alla fissazione dell'indennità spettante al Prof. Gennaro Russo, per l'espletamento dell'incarico conferito con il decreto indicato in premessa, alla stregua dei criteri indicati nel summenzionato parere dell'Avvocatura generale dello Stato;
b. di dover fissare la misura dell'indennità mensile, in considerazione della complessità e delle correlate difficoltà connesse all'espletamento dell'incarico in parola nella percentuale del 70% della retribuzione di posizione mensile percepita dal personale dirigenziale apicale della Regione, alla data del 30.4.2010;
c. di applicare sull'importo dell'indennità, come determinato ai sensi del precedente punto b, la riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
d. che al predetto Commissario competa il rimborso delle spese di vitto e trasporto documentate e correlate all'espletamento dell'incarico presso il comune di Casalduni;
e. che al predetto Commissario competa, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio, in struttura alberghiera, ovvero per locazione di unità abitativa, debitamente documentate;
f. che le spese di alloggio, di cui al precedente punto, debbano gravare, a far data dall'insediamento nell'incarico conferito con il Decreto n. 83 del 12.4.2011;

g. che, a parziale rettifica del decreto n. 83 del 12.04.2011, gli oneri finanziari per il pagamento delle indennità e del rimborso delle spese di cui ai precedenti punti debbano gravare, a carico del bilancio della provincia di Benevento, fermo restando che gli stessi, come disposto nel punto 8

del suindicato decreto, dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi, nella voce somme a disposizione e rimborsati dal concessionario dell'intervento alla provincia di Benevento;

VISTO

- il D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 24.1.2011, n 1;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di procedere alla fissazione dell'indennità spettante al Prof. Gennaro Russo, per l'espletamento dell'incarico conferito con decreto n. 83 del 12.04.2011, alla stregua dei criteri indicati nel parere dell'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 307875P del 4.10.2011, con decorrenza dalla data di insediamento nell'incarico;

2. di fissare, pertanto, la misura dell'indennità mensile lorda, per l'incarico conferito con DPGRC n. 83/2011, in considerazione della complessità e delle correlate difficoltà connesse all'espletamento dell'incarico in parola, nella percentuale dell'70% della retribuzione di posizione mensile lorda percepita dal personale dirigenziale apicale della Regione alla data del 30.4.2010, ridotta del 10% ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010;

3. che al predetto Commissario competa il rimborso delle spese di vitto e trasporto documentate e correlate all'espletamento dell'incarico presso il comune di Casalduni;

4. che al predetto Commissario competa, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio, in struttura alberghiera, ovvero per locazione di unità abitativa, debitamente documentate;

5. che le spese di alloggio, di cui al precedente punto, debbano gravare, a far data dall'insediamento nell'incarico conferito con il Decreto n. 83 del 12.4.2011;

6. che, a parziale rettifica del decreto n. 83 del 12.04.2011, gli oneri finanziari per il pagamento delle indennità e del rimborso delle spese di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) debbano gravare a carico del bilancio della provincia di Benevento, fermo restando che gli stessi, come disposto nel punto 8 del suindicato decreto, dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi, nella voce somme a disposizione e rimborsati dai concessionari degli interventi alla provincia di Benevento;

7. il presente decreto è inviato per l'esecuzione alla Provincia di Benevento, alle AA.GG.CC. 01 e 21, per quanto di rispettiva competenza, ivi inclusa la comunicazione, a cura dell'Area 1, al Prof. Gennaro Russo, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.